

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2378-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA e ALIMENTAZIONE)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DARDANELLI** e **MENGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1962

---

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1963

---

Costituzione del parco nazionale di Valdieri-Entraque

---

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si vuole costituire il Parco nazionale di Valdieri-Entraque, dell'estensione di ha. 25.853, allo scopo di tutelare e incrementare la fauna e la flora di una zona alpina particolarmente favorevole per condizioni ambientali, ma fortemente esposta ai pericoli del bracconaggio.

La zona interessata comprende, come si vede dall'allegata carta topografica, parte della vallata del Gesso e della Stura di Dermonte, confinando per lungo tratto col confine francese, e costituiva la Riserva reale di caccia di Valdieri, ricca di circa 5.000 camosci e 700 stambecchi. Questi esemplari, tra i migliori d'Europa, rischiano di sparire del tutto, perchè la fine della sorveglianza ha creato una forma di bracconaggio pericolosamente intenso. Anche altre specie di selvaggina pregiata, quali i tetraonidi col gallo forcello, la coturnice, la pernice rossa e bianca, già un tempo fiorenti, minacciano di sparire. È da tener presente che la predetta selvaggina si spingeva dalla zona di

riserva in terreno libero e costituiva una vera gioia per i cacciatori.

Nel 1945 un decreto del Prefetto di Cuneo vietava la caccia e la pesca nella zona e nel 1955 fu riconosciuto un Consorzio comprendente vari enti che esercitava la sorveglianza per mezzo di nove guardiacaccia ex reali, passati alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura che però nel 1959 li ritirò per destinarli ad altri settori del Corpo forestale. Da allora, per le insufficienti disponibilità del Consorzio, la sorveglianza è diventata inefficace a reprimere il bracconaggio che, come accennato, va distruggendo i camosci e gli stambecchi.

Per ovviare a questo gravissimo stato di cose si propone la costituzione del Parco nazionale in parola, con la richiesta di un modesto contributo allo Stato di 25 milioni di lire che potrà trovare la copertura nei residui attivi non utilizzati derivanti dalla gestione del grano.

Per le chiare ragioni innanzi esposte il relatore invita il Senato ad approvare il disegno di legge.

BOLETTIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge è dichiarato Parco nazionale di Valdieri-Entraque.

**Art. 2.**

Con decreto-legge, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso a terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente.

**Art. 3.**

Il territorio del suddetto Parco nazionale è costituito in riserva di caccia e pesca ed è esente da ogni tassa od imposta o canoni di concessione previsti dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

**Art. 4.**

Nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

*a)* la menomazione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi con regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

*b)* l'esecuzione di tagli boschivi non espressamente autorizzati dall'Ente autonomo amministratore del Parco di cui al successivo articolo 11;

*c)* l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

*d)* la caccia, l'uccellazione e la pesca salvo particolari concessioni da rilasciarsi

dal Presidente dell'Ente autonomo di amministrazione del Parco con le norme ed i limiti determinati dall'apposito regolamento formulato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

**Art. 5.**

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato ogni anno dal Consiglio d'amministrazione del Parco.

**Art. 6.**

Per i divieti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 4 verrà corrisposto ai proprietari dei terreni un adeguato compenso da determinarsi d'accordo con l'Ente ed in mancanza di accordo con una commissione di tre arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del tribunale di Cuneo. Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

**Art. 7.**

Per le infrazioni ai divieti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 4 saranno applicabili pene pecuniarie a stabilirsi con successivo decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste e per le infrazioni ai divieti di cui alla lettera *d)* saranno applicabili le pene fissate dalle particolari leggi sulla caccia e sulla pesca per l'esercizio abusivo nelle riserve oltre al risarcimento del danno in cifra non inferiore al doppio del prezzo di mercato di altro animale vivo a sostituzione di quello ucciso.

**Art. 8.**

Tutte le contravvenzioni di cui all'articolo precedente potranno essere conciliate con l'Ente amministratore del Parco entro 15 giorni dalla contestazione della contravvenzione. Per la conciliazione il contravvenuto dovrà in ogni caso pagare a titolo di ammenda non meno della metà del massimo della pena comminata dalle leggi per l'infrazione commessa, oltre al risarcimento del danno.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, delle armi e strumenti.

#### Art. 9.

Non avvenendo la conciliazione entro il termine di cui all'articolo precedente il verbale di contravvenzione sarà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il suo corso.

#### Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni al divieto di caccia seguito da condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione percepiranno un quarto della somma versata dal contravvenuto a titolo di ammenda.

#### Art. 11.

È istituito in Cuneo un Ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco nazionale di Valdieri-Entraque ».

Tale Ente che provvede all'amministrazione del Parco è retto da un Consiglio direttivo composto da 11 membri e cioè:

a) sei a carattere nazionale, cioè:

3 rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste di cui: uno per il settore centrale della caccia e pesca; uno per il Comitato provinciale della caccia; uno per l'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale dello Stato;

3 rappresentanti dell'Organizzazione nazionale dei cacciatori, di cui uno almeno facente parte della Sezione provinciale cacciatori di Cuneo;

b) 3 a carattere provinciale e cioè:

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

c) 2 a carattere comunale e cioè:

un rappresentante designato dal comune di Entraque;

un rappresentante designato dal comune di Valdieri, in rappresentanza anche dei comuni di Aisone e Demonte.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Qualora senza giustificato motivo non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Le spese di partecipazione dei membri del Consiglio sono a carico dell'Ente.

#### Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

#### Art. 13.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

Una delle tre cariche è riservata ad uno dei tre rappresentanti della Federazione della caccia.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica cinque anni, salvo conferma.

Il Comitato esecutivo dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e svolge le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

#### Art. 14.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo sono convocati dal Presidente, e nel caso di assenza o di impedimento di lui, dal vice presidente anziano, e anche a richiesta della maggioranza dei loro componenti.

## Art. 15.

L'Amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un collegio di tre revisori effettivi, nominati: uno dalla Federazione italiana della caccia, uno dalla Camera di commercio d'intesa con l'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente ed uno di comune accordo tra gli Enti locali consorziati. I revisori dureranno in carica 5 anni e potranno essere confermati.

## Art. 16.

Alla direzione del Parco è preposto un direttore che è nominato dal Consiglio d'amministrazione fra persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica.

## Art. 17.

La sorveglianza del Parco è affidata in particolare a guardie giurate private nominate dall'Ente nonché agli agenti della forza pubblica, alla guardia di finanza, agli agenti forestali ed alle guardie comunali.

## Art. 18.

Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sarà provveduto:

a) con un contributo annuo di lire 25 milioni da prelevarsi dai residui attivi non utilizzati derivanti dalla gestione del grano estero;

b) con gli introiti dei permessi e concessioni rilasciati dall'amministrazione del Parco;

c) con i proventi delle eventuali pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

d) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

## Art. 19.

Con decreto promosso dal Ministro della agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze saranno fissate, occorrendo, norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

**SUPERFICIE DEL COSTITUENDO  
PARCO NAZIONALE VALDIERI ENTRA (QUE**

- 1) Terreni di proprietà Comune di Entracque ha 14.868.44.41
- 2) " " " " " Valdierti " 8.910.25.49
- 3) " " " " " Aisone " 1.579.46.08

Totale costituito in riserva con D.M. 23-6-1955 ha 22.358.15.98

Terreni di proprietà di privati dei suddetti Comuni (D.M. 17-8-1961) ha 482.57.75

- 4) Terreni di proprietà STELLA ALPINA " 2.437.38.79
- 5) " " " " " Comune di Demonte " 575.00.00

**TOTALE ha 25.853.12.52**

